

Repertorio n. 8812

Raccolta n. 6896

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitrè il giorno quattordici del mese di settembre, in Monteforte Irpino, al vico F. De Sanctis n. 2, nel mio studio, alle ore sedici e minuti cinque.

Innanzitutto a me dott. PAOLO CRISCUOLI, notaio residente in Monteforte Irpino, iscritto al Collegio notarile dei distretti riuniti di Avellino e Sant'Angelo dei Lombardi,

Registrato a Avellino

in data 14/09/2023

al numero 5181

serie 1T

è presente il signor:

esatti euro 200,00

- PREZIOSI Bruno, nato ad Avellino il 5 ottobre 1959, residente a Monteforte Irpino via Aldo Moro n. 19, codice fiscale: PRZ BRN 59R05 A509M, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di Governatore e legale rappresentante, con idonei poteri di firma ai sensi del vigente statuto, dell'associazione:

= "**CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEFORTE IRPINO ODV**", con sede legale in Monteforte Irpino, Piazza Amodeo, località Bordo, via Naspasnc, codice fiscale: 92118880647, pec: misericordiamonteforteirpino@pec.it.

Detto componente, della cui identità personale sono certo, agendo nella indicata qualità dichiara, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 D.p.r. 445/2000, reso edotto dal notaio verbalizzante delle responsabilità per dichiarazioni mendaci o reticenti, che sono presenti oltre ad esso stesso anche per delega scritta, tutti i confratelli effettivi aventi diritto al voto, e più precisamente:

- PREZIOSI Bruno, sopra generalizzato, anche in qualità di delegato del

signor DI MARINO Fabio, nato a Napoli il 7 giugno 1974, residente a

Monteforte Irpino via Legniti n. 14, codice fiscale: DMR FBA 74H07

F839F, giusta delega scritta conservata agli atti dell'associazione;

- CRISCITIELLO Pasquale, nato ad Avellino il 6 gennaio 1975, residente

a Monteforte Irpino via Nazionale n. 53, codice fiscale: CRS PQL 75A06

A509I, anche quale delegato del signor DELLA BELLA Gerardo, nato a

Monteforte Irpino il 13 aprile 1964, residente a Monteforte Irpino via Val-

le n. 1, codice fiscale: DLL GRD 64D13 F506C, giusta delega scritta con-

servata agli atti dell'associazione;

- PASCALE Gennaro, nato a Monteforte Irpino l'8 ottobre 1964, ivi resi-

dente Piazza Aurigemma n. 5, codice fiscale: PSC GNR 64R08 F506S, an-

che quale delegato del signor DI FILIPPO Stefano, nato a Roma il 2 gen-

naio 1966, residente a Monteforte Irpino via Nazionale n. 100, codice fi-

scale: DFL SFN 66A02 H501D, giusta delega scritta conservata agli atti

dell'associazione;

- FASTIGGI Salvatore, nato a Melfi il 15 gennaio 1962, residente a Mon-

teforte Irpino via Taverna Campanile n. 266, codice fiscale: FST SVT

62A15 F104I, anche quale delegato del signor FERRARO Angelo, nato ad

Avellino il 3 giugno 1966, residente a Monteforte Irpino via Taverna

Campanile n. 204, codice fiscale: FRR NGL 66H03 A509A, giusta delega

scritta conservata agli atti dell'associazione;

- PACERA Antonella, nata a Torre Annunziata il 5 luglio 1974, residente

a Monteforte Irpino via Acqua delle Noci n. 12, codice fiscale PCR>NNL

74L45 L245C, anche quale delegata del signor DELLA BELLA Francesco,

nato a Benevento il 30 giugno 1984, residente a Monteforte Irpino via

Piano Alvanella n. 15/A, codice fiscale: DLL FNC 84H30 A783V, giusta de-

lega scritta conservata agli atti dell'associazione;

- SANTELLA Carmela, nata a Palma Campania il 6 agosto 1964, residen-

te a Monteforte Irpino via Nazionale n. 47, codice fiscale: SNT CML

64M46 G283W, anche quale delegata del signor VALENTINO Antonio, na-

to a Monteforte Irpino 26 febbraio 1967, ivi residente via Taverna Cam-

panile n. 275, codice fiscale: VLN NTN 67B26 F506X, giusta delega scrit-

ta conservata agli atti dell'associazione;

- GAUDINO Roberta, nata a Napoli il 13 agosto 1974, residente a Merco-

gliano via Nazionale n. 148, codice fiscale: GDN RRT 74M53 F839Z, an-

che quale delegata del signor LA ROCCA Nicola, nato a Cercola il 24 feb-

braio 1969, residente a Monteforte Irpino via Acqua delle Noci n. 12, co-

dice fiscale: LRC NCL 69B24 C495T, giusta delega scritta conservata agli

atti dell'associazione;

- VALENTINO Caterina, nata a Monteforte Irpino il 20 settembre 1958,

ivi residente via Nazionale n. 190, codice fiscale: VLN CRN 58P60 F506Y;

- GIORDANO Michele, nato ad Avellino il 2 agosto 1982, residente a Mon-

teforte Irpino via Taverna Campanile n. 93, codice fiscale: GRD MHL

82M02 A509B, anche quale delegato del signor GIMMELLI Andrea, nato

ad Avellino il 12 giugno 1975, residente a Monteforte Irpino via Garibaldi

n. 27/A, codice fiscale: GMM NDR 75H12 A509F, giusta delega scritta

conservata agli atti dell'associazione;

- MARTUCCI Stefano, nato a Capriglia Irpina il 4 aprile 1956, residente

ad Avellino via Piave n. 180, codice fiscale: MRT SFN 56D04 B706F;

- SCOGNAMIGLIO Andrea, nato a Portici l'11 luglio 1953, residente a Monteforte Irpino via Taverna Campanile n. 157, codice fiscale: SCG NDR 53L11 G902P;

- è altresì presente don MAURIELLO Fabio, nato ad Avellino il 27 maggio 1976, residente a Pratola Serra via Roma Traversa Sx n. 8, codice fiscale: MRL FBA 76E27 A509Z, in qualità di primo Correttore e assistente spirituale della confraternita.

Gli associati sono qui riuniti al fine di discutere e deliberare sull'ordine del giorno di cui in seguito e mi invitano a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea e le delibere che la stessa adotterà.

Al che aderendo io notaio do atto di quanto segue:

- ai sensi dell'articolo trentuno (31) dello statuto assume la presidenza il richiedente, il quale constata:

= che è stata regolarmente convocata in questo giorno, ora e luogo, l'assemblea straordinaria, nel rispetto delle norme di legge e di tutto quanto previsto dallo statuto, come il Governatore dichiara e garantisce;

= che è presente, come detto, esso Governatore, quale legale rappresentante dell'associazione;

- che sono intervenuti gli associati sopra generalizzati;

= che dell'identità e legittimazione a partecipare all'assemblea anche per delega, si è accertato esso presidente, sotto la propria esclusiva responsabilità, come per legge e come lo stesso qui conferma e garantisce;

= che le deleghe restano acquisite agli atti dell'associazione e sono conservate sotto la responsabilità dell'organo amministrativo;

= che sono presenti o rappresentati tutti gli associati aventi diritto al vo-

to ai sensi dell'articolo venticinque (25) statuto e che pertanto la presente assemblea è validamente costituita.

L'assemblea è chiamata a discutere dei seguenti punti all'ordine del giorno:

- attribuzione del diritto di voto (elettorato attivo) agli associati minorenni attribuendone l'esercizio agli esercenti la potestà genitoriale;
- introduzione di quorum assembleari più ampi per le modifiche statutarie tali da garantire la piena democraticità della struttura associativa;
- chiarimenti in merito agli incarichi in cui subentrano i nuovi membri dell'associazione.

Sul primo punto all'ordine del giorno il Governatore espone all'assemblea i motivi che rendono necessaria l'attribuzione del diritto di voto agli associati minorenni alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali che hanno dichiarato illegittima tale esclusione.

Lo stesso propone, quindi, di attribuire l'esercizio del diritto di voto per i minorenni agli esercenti la potestà genitoriale sugli stessi.

Verrebbe, conseguentemente, sostituito il secondo comma dell'articolo sedici (16) dello statuto con il seguente:

"I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di voto. L'elettorato attivo e passivo spetta ai Confratelli; l'elettorato attivo spetta ai Confratelli maggiorenni e minorenni; l'esercizio del diritto di voto, per questi ultimi, è attribuito agli esercenti la po-

testà genitoriale sugli stessi."

Dopo attento esame l'assemblea, con voto espresso per alzata di mano

secondo l'accertamento fatto dal presidente, all'unanimità dei confratelli

aventi diritto al voto, approva la sua proposta e delibera:

= di modificare il secondo comma dell'art. 16 nei termini di cui sopra.

Sul secondo punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assem-

blea i motivi che rendono opportuna la modifica del quorum assembleare

(costitutivo/deliberativo) previsto dallo statuto per le modifiche statuta-

rie al fine di garantire il massimo livello di rappresentatività dell'organo

deliberante.

Propone, pertanto, di modificare le attuali norme di funzionamento pre-

vedendo un quorum più ampio per tali modifiche al fine di garantire la

piena democraticità della struttura associativa.

Verrebbe, conseguentemente, sostituito l'ultimo comma dell'art. 43 dello

statuto con il seguente:

"Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre il voto favorevole di

almeno i tre quarti (3/4) degli iscritti aventi diritto al voto e presenti

all'Assemblea, nonché il preventivo assenso della Confederazione Nazio-

nale delle Misericordie d'Italia. Non possono essere oggetto di riforma,

se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, 5 e 7 i quali definiscono la irri-

nunciabile fisionomia della Confraternita e le garanzie delle essenzialità

della sua vita associativa."

Dopo attento esame l'assemblea, con voto espresso per alzata di mano

secondo l'accertamento fatto dal presidente, all'unanimità dei confratelli

aventi diritto al voto, approva la sua proposta e delibera:

= di modificare l'ultimo comma dell'art. 43 nei termini di cui sopra.

Sul terzo punto all'ordine del giorno il Presidente espone all'assemblea i motivi che rendono opportuno chiarire le modalità di subentro in eventuali incarichi dei nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti.

Propone, pertanto, di meglio formulare l'art. 35 dello statuto in relazione agli eventuali incarichi già affidati ai membri che devono essere sostituiti.

Verrebbe, conseguentemente, sostituito l'art. 35 dello statuto con il seguente:

"Articolo 35 – Gratuità e durata degli organi sociali

Tutti gli incarichi degli organi sociali sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti gli organi sociali sono rieleggibili. Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente succede il primo dei non eletti. I nuovi membri, inseriti a copertura e sostituzione di quelli vacanti, restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a quest'ultimo affidati (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: deleghe, cariche aggiuntive, poteri di rappresentanza, partecipazioni a comitati o commissioni o a sub-comitati, etc.), ma eventuali incarichi, qualifiche o deleghe dovranno essere espressamente attribuite di volta in volta.

I componenti gli organi della Confraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti."

Dopo attento esame l'assemblea, con voto espresso per alzata di mano secondo l'accertamento fatto dal presidente, all'unanimità dei confratelli aventi diritto al voto, approva la sua proposta e delibera:

= di modificare l'art. 35 nei termini di cui sopra.

L'assemblea delega infine il Presidente a pubblicare il testo integrale dello statuto che, nella detta sua redazione aggiornata in seguito alle appor-
tate modifiche, viene allegato sotto la lettera "A".

Non essendovi altro da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'assem-
blea alle ore diciassette e minuti venticinque.

Il componente mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di
averne esatta conoscenza.

Bollo esente ai sensi dell'art. 82 del CTS.

Questo atto è stato da me letto al componente, il quale lo ha approvato,
dichiarandolo conforme alla sua volontà.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato a mano da me nota-
io su tre fogli di cui occupa nove pagine, viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti quaranta.

Firmato: Preziosi Bruno. Paolo Criscuoli notaio - segue sigillo

STATUTO

Articolo 1 – Denominazione

È costituita ai sensi del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'Associazione denominata **"CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEFORTE IRPINO ODV"**, di seguito indicata anche come **"Associazione"**;

L'Associazione ha sede legale in Monteforte Irpino.

L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del comune in cui l'associazione ha la sede legale non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera dell'Assemblea e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Articolo 2 - Principi ispiratori

La **CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEFORTE IRPINO ODV**, è una Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità contribuendo alla formazione delle

coscienze secondo l'insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica

Romana, nel solco della tradizione della Chiesa e nello spirito del Concilio

Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, non ha scopo di lucro, ha

strutture ed organizzazione democratiche.

Articolo 3 – Elementi giuridici

La **CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MONTEFORTE IRPINO**

ODV è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore

iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a)

Organizzazioni di Volontariato.

La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli

laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e dei

canoni e 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto

Canonico.

Articolo 4 – Finalità

Scopo della Confraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo,

delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e

dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale

ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere

nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle

Misericordie d'Italia. La Confraternita potrà promuovere ed esercitare

tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze

e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla

rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono

dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di

promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana,

nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo.

In particolare, la Confraternita, operando prevalentemente in favore di terzi ed avvalendosi principalmente delle attività di volontariato degli associati, può svolgere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs.117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e per l'elevazione spirituale, mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto volte all'affermazione della "Civiltà dell'Amore".

1) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (lett. a): azioni, servizi e prestazioni sociali e socio-sanitarie, anche per l'assistenza ai malati, agli anziani ed ai bisognosi in genere nei luoghi di cura e ricovero e a domicilio anche realizzando idonee strutture di accoglienza, di diagnosi, di cura e di prevenzione; la protezione dell'infanzia abbandonata.

2) Interventi e prestazioni sanitarie (lett. b): tra le quali il soccorso e il trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità; la promozione della donazione di sangue e di organi.

3) Prestazioni socio - sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lett. c).

4) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d).

5) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (lett. e).

6) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lett. f);

7) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lett. i): azioni di promozione e diffusione attraverso elementi di informazione e promozione delle attività istituzionali, oltre ad attività di editoria e stampa in genere ed iniziative di radio/video-diffusione.

8) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l).

9) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lett. n).

10) Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a

soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q).

11) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (lett. r).

12) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u): erogazione di sussidi ed elargizioni, beni o servizi a persone colpite da indigenza ed infermità od a persone svantaggiate, anche fornendo strumenti che facilitino l'accesso al credito nonché attraverso la cessione gratuita di alimenti o prodotti od il sostegno a distanza.

13) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (lett. v): promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

14) Protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (lett. y): attività nei diversi settori della Protezione Civile.

15) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata" (lett. z).

La Confraternita può compiere anche attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, individuate secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale di cui all'art.6 del Dlgs.117/2017, tenendo conto

dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale.

A questo fine, la Confraternita può effettuare tutte le attività diverse, compatibili con la normativa vigente, stabilite dal Magistrato.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Articolo 5 – Attività di formazione

La Confraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti e dei volontari mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 6 – Sezioni

Per l'espletamento delle proprie attività la Confraternita potrà costituire apposite sezioni, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di

attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Magistrato della Confraternita.

Articolo 7 – Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, la Confraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore".

Articolo 8 – Stemma

Lo stemma della Confraternita ha carattere nazionale ed è comune a tutte le Confraternite di Misericordia operanti sul territorio italiano nel modello approvato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Allo stemma potrà essere aggiunta solo la località e l'eventuale emblema dell'associazione, senza altre modifiche.

Articolo 9 – Veste

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo F/M e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia.

Articolo 10 – Adesione alla Confederazione Nazionale

La Confraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia ne è affiliata ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale.

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa della

Confraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti della Confraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonché l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità.

Articolo 11 – Adesione ad altre organizzazioni

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, la Confraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e previa autorizzazione della stessa Confederazione. Del pari, in seno alla Confraternita, non potranno sorgere altre associazioni se non contemplate come proprio settore di attività e di cui sarà data comunicazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per la relativa approvazione. Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo la Confraternita non potrà partecipare né aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori.

Articolo 12 – Entrate e assenza scopo di lucro

La Confraternita trae i mezzi per il proprio funzionamento e per il raggiungimento degli scopi istituzionali da:

a) quote e contributi degli iscritti;

b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni;

c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi comunitari e di organismi internazionali;

e) donazioni e lasciti testamentari;

f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Per attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo il significato dato a tale accezione dalle disposizioni vigenti, possono anche essere realizzati:

g) proventi derivanti dalla cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale nei limiti stabiliti dalla legge e dallo statuto;

h) redditi derivanti da cespiti patrimoniali;

i) altre entrate derivanti da iniziative dirette o mediante partecipazione ad iniziative altrui, anche di natura economica nei limiti di legge, sempre che siano finalizzate al perseguimento degli scopi statutari.

La Confraternita ha l'obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.

Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite.

Articolo 13 – Il volontario

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. È fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Al solo fine di promuovere una sana

emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse

ai Confratelli distinzioni aventi puro carattere morale.

La Confraternita iscrive in apposito registro i volontari che prestano la propria opera all'interno dell'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

La Confraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Confraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Confraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La Confraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari.

Articolo 14 – Gruppi operativi

La Confraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi.

La Confraternita promuove il volontariato giovanile anche attraverso il gruppo "Gemme"; un rappresentante del gruppo "Gemme" partecipa al Magistrato senza diritto di voto.

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Magistrato.

CAPO – II

REQUISITI DI APPARTENENZA ALLA CONFRATERNITA E

CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI

Articolo 15 – Iscrizione

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunanza delle idealità morali e delle iniziative caritative che sono alla base istituzionale della Confraternita.

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi al Governatore. Il Magistrato nella prima riunione utile, o comunque entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego.

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 10 del presente statuto, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma terzo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Magistrato della Confraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso alla Confraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei

diritti acquisiti in altra Confraternita.

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa.

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede della Confraternita a partire dal 30esimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purché risulti provata la data di invio.

Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla.

Articolo 16 – Qualifiche dei Confratelli

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Magistrato. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione.

I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore della Confraternita. Costituiscono il corpo funzionale della Confraternita stessa, godono di tutti i diritti sociali e partecipano

all'assemblea con diritto di voto. L'elettorato attivo e passivo spetta ai Confratelli; l'elettorato attivo spetta ai Confratelli maggiorenni e minorenni; l'esercizio del diritto di voto, per questi ultimi, è attribuito agli esercenti la potestà genitoriale sugli stessi.

La Confraternita può prevedere la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce al sostentamento della Confraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa.

Articolo 17 – Requisiti di iscrizione

Per essere iscritti alla Confraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali della Confraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Magistrato.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

CAPO - III

DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI

Articolo 18 – Doveri dei confratelli

Gli iscritti alla Confraternita devono:

- a)** osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi della Confraternita;
- b)** tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata;
- c)** disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità;
- d)** tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un

comportamento corretto e di massima collaborazione;

e) collaborare alle iniziative della Confraternita e partecipare alle riunioni;

f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia;

g) assolvere al pagamento della quota associativa.

Articolo 19 – Provvedimenti disciplinari

I Confratelli sono passibili dei sotto citati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 gg. al Magistrato le proprie giustificazioni:

a) ammonizione;

b) sospensione a tempo determinato;

c) decadenza;

d) esclusione;

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Magistrato. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 gg dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo.

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20.

Articolo 20 – Perdita della qualità di iscritto

La qualità di iscritto alla Confraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Magistrato, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere

il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare

uno dei requisiti essenziali di appartenenza alla Confraternita di cui

all'art. 17. Inoltre l'Isritto decade qualora, nonostante il richiamo,

persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18

oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota

sociale pur essendo in grado di assolvervi. Si perde per esclusione nei

casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione,

l'appartenenza dell'isritto alla Confraternita. La perdita della qualità di

socio implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale

che materiale verso la Confraternita.

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti

motivatamente dal Governatore all'Assemblea. Della proposta di

decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta

all'Interessato, mediante mezzi idonei che possano comprovarne

l'avvenuta ricezione, da parte del Magistrato, con invito a presentare

entro 15 gg le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio

segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato

qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato

previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al

Governatore, con le modalità di cui all'artt. 15 e 16, e sulla quale Il

Magistrato delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale,

l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in

precedenza. L'eventuale nuova domanda non potrà essere in nessun

caso ripresentata prima di un anno dalla data di irrogazione del

provvedimento di decadenza.

CAPO - IV

ORGANI DELLA CONFRATERNITA

Articolo 21 – Gli organi

Sono organi della Confraternita:

a) L'Assemblea;

b) Il Magistrato;

c) Il Governatore;

d) Il Collegio Probivirale;

e) Il Collegio dei sindaci revisori e l'Organo di controllo.

L'ASSEMBLEA

Articolo 22 – Composizione

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Magistrato più anziano di età.

Articolo 23 – Assemblea ordinaria

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali.

L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima convocazione, nonché il giorno, l'ora ed il luogo della seconda convocazione e gli argomenti da trattare. I verbali dell'Assemblea

devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 giorni.

Articolo 24- Assemblea straordinaria

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificamente:

a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli;

b) quando il Collegio dei Probiviri o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Magistrato;

c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti la Confraternita o per iniziative di carattere generale;

d) quando il Magistrato ne ravvisi la necessità.

Nei casi di cui alle lettere a) b) c) il Governatore deve convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 23.

Articolo 25 – Quorum costitutivo

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. In caso di impedimento a partecipare all'Assemblea, ogni Confratello potrà farsi rappresentare, conferendogli delega scritta, da altro Confratello avente diritto al voto il quale, oltre al

proprio voto, non potrà essere portatore di più di una delega.

Articolo 26 – Quorum deliberativo

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. Gli astenuti non si computano fra i votanti. I componenti il Magistrato nelle delibere concernenti rispettivamente il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio.

Per le proposte di riforma dello statuto, di scioglimento e devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione e scissione da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43 e di cui agli artt. 47 e 48.

Articolo 27– Attribuzioni

L'Assemblea ha il compito di:

- a)** deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività della Confraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei sindaci revisori o, laddove esistente, dell'Organo di controllo;
- b)** esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Magistrato, adottando ove necessario, le relative deliberazioni;
- c)** eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Magistrato, il Collegio Probivirale ed il Collegio dei Sindaci revisori;
- d)** nominare l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e)** deliberare, una volta ottenuto il parere favorevole della

Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Magistrato di concerto con il Collegio Probivirale;

f) deliberare, su proposta del Magistrato, in merito a quanto previsto dall'art.44;

g) nominare nella riunione che precede ogni quadriennio la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Magistrato;

h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli;

i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della Confraternita.

IL MAGISTRATO

Articolo 28 – Attribuzioni

Il Magistrato è l'organo di governo della Confraternita, delibera su tutte le materie non riservate specificamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea.

In particolare:

a) provvede all'amministrazione della Confraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie, nonché stabilisce le attività diverse, di cui all'art.4 dello Statuto;

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili né alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, né carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla

vita della Confraternita;

c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice Governatore, del Segretario e dell'Amministratore nonché ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria. L'eventuale nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33;

d) redige le norme di attuazione del presente statuto ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio;

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti;

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente;

g) predisporre il bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati richiedendone la prescritta autorizzazione ai competenti organi;

i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa necessari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla prima Assemblea successiva;

l) conferma o revoca la decisione del Governatore sull'ammissione dei

nuovi aspiranti Confratelli effettivi ed esprime entro un anno motivata

delibera di diniego alla loro definitiva adesione;

m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza;

n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore;

o) propone all'Assemblea, una volta ottenuto il parere favorevole della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli;

p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti alla Confraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Magistrato;

q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse della Confraternita;

r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento della Confraternita;

s) propone alla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio;

t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità della Confraternita;

u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Magistrato, il libro degli

associati e il libro delle deliberazioni assembleari;

v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi della Confraternita.

Articolo 29 – Composizione

Il Magistrato è composto da un numero dispari di componenti non inferiore a tre (3) Confratelli. Partecipa alle riunioni del Magistrato il Correttore.

Per essere eletti nel Magistrato occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno un anno dalla data di iscrizione alla Confraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi della Confraternita. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Magistrato, Confratelli con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado e di affinità fino al secondo grado, nonché Confratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Non sono inoltre eleggibili nel Magistrato il personale dipendente della Confraternita, nonché i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello.

Articolo 30 – Adunanze

Il Magistrato si riunisce di norma una volta al mese nonché ogni qual volta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Magistrato. Il Magistrato può essere convocato anche dalla